



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per l'integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76

Repertorio atti n. 140 / CU del 16 dicembre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2010

VISTI gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 138 e 139 relativi alle competenze trasferite alle regioni, province e comuni in merito ai percorsi di istruzione e istruzione-formazione;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, che definisce il "libretto formativo del cittadino";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che il rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha accolto il predetto emendamento dell'ANCI e che il Governo ha dichiarato che dall'attuazione dell'accordo non debbano derivare comunque oneri aggiuntivi;

RILEVATO altresì che l'UNCEM associandosi alla posizione dell'ANCI ha espresso avviso favorevole all'accordo in argomento;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

Articolo 1
(Obiettivi e finalità)

Il presente Accordo si pone l'obiettivo di definire finalità, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe dello studente come stabilito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

L'Anagrafe nazionale degli alunni, costituita presso il Ministero, e le Anagrafi regionali degli studenti vengono fra loro integrate al fine di costituire il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, d'ora in poi detta Anagrafe.

In questo contesto, il Ministero è responsabile del processo di acquisizione dei dati relativi agli studenti del sistema nazionale di istruzione e della sua correttezza e completezza mentre le Regioni sono responsabili del processo di acquisizione dei dati degli studenti presenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale e della sua correttezza e completezza.

L'Accordo definisce le modalità di collegamento/interlavoro tra le Regioni, gli Enti Locali e il Ministero per assicurare, attraverso modalità uniformi a livello nazionale, l'accesso e l'utilizzo, ai fini istituzionali, dei dati forniti dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

L'Accordo individua le modalità di realizzazione di un interscambio dati con i sistemi informativi regionali, al fine di integrare il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti con ulteriori dati relativi all'istruzione e formazione professionale e all'apprendistato nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, per orientare un'efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-formativa.

L'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente accordo, definisce gli standard tecnici per lo scambio dei dati e le modalità d'interoperabilità.

Con successivo atto sono definiti: i tracciati record, le relative tabelle e classificazioni, l'accessibilità al dato nel rispetto della normativa della privacy.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Dall'attuazione del presente accordo non può derivare nessun onere a carico dei Comuni e comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 2
(Modalità d'interscambio dei dati)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 i dati sono resi disponibili, nell'ambito del SPC e all'interno della rete Infranet, dal Ministero e dalle Regioni, secondo le diverse modalità previste nell'allegato tecnico.

L'accesso ai dati personali dell'Anagrafe avviene nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 3
(Infrastruttura di interscambio dati)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 viene utilizzata l'infrastruttura di connessione, tramite porta di dominio "SPCOOP", tra la porta di Dominio della Regione e la Porta di Dominio del Ministero.

Le Regioni e il MIUR garantiscono agli EELL attraverso opportuni servizi l'accesso ai dati di propria competenza.

Il MIUR, le Regioni e gli Enti Locali sono responsabili della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria dell'infrastruttura nella complessiva responsabilità della sicurezza e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Il collegamento e lo scambio dei dati avvengono nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni secondo le modalità previste nell'allegato tecnico al presente atto.

Articolo 4
(Acquisizione dati)

Il MIUR, e le Regioni che intendono raccogliere e mantenere i dati degli studenti, si avvalgono dell'accesso ad un sistema unico denominato "Unified Register".

Il sistema costituisce la base informativa per l'alimentazione dell'anagrafe nazionale e di quelle regionali.

Il sistema "Unified Register" verrà alimentato dalle scuole, su indicazione del MIUR, con i dati relativi all'istruzione, e dalle Regioni con i dati relativi all'istruzione e formazione professionale e all'apprendistato nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFREZZA UNIFICATA

Articolo 5
(Validazione dei dati)

Il MIUR e le Regioni dopo aver acquisito i dati dalle Istituzioni scolastiche e degli Enti di Formazione, rendono disponibili i servizi dell'Anagrafe e garantiscono la correttezza dei dati anche mediante opportuni procedimenti di riscontro.

Articolo 6
(Informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti)

I percorsi scolastici e formativi dei singoli alunni, debbono essere presenti nell'Anagrafe e sono individuati attraverso le seguenti tipologie di informazioni:

- dati anagrafici;
- istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
- indirizzo di studi prescelto;
- frequenza scolastica;
- esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;

Articolo 7
(disposizioni transitorie)

In attesa della piena attuazione del presente accordo il MIUR e le Regioni continueranno a mantenere le rispettive anagrafi secondo le attuali modalità o a costituirle in tempi adeguati per la messa a regime del Sistema nazionale.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. Dott. Raffaele Fitto

Locali s'impegnano a dotarsi, a proprie spese, di dispositivi di Strong Authentication necessari per l'accesso.

3. **cooperazione applicativa**, i dati vengono resi disponibili tramite l'interazione tra componenti applicative del Ministero e delle Regioni o degli Enti Locali (di seguito "*Applicativi*"). Il colloquio tra i sistemi avviene utilizzando i protocolli standard previsti in SPCoop (*Sistema Pubblico di Connettività e Cooperatività -regole tecniche aprile 2005 e successivi aggiornamenti ottobre 2008*). Si ribadisce che la descrizione di ciascun Servizio verrà formalizzata nel contesto standard di "*Accordi di Servizio*" (*interfaccia, protocollo conversazionale, endpoint di rete, semantica, livelli di qualità, etc.*).

La gestione degli accessi delle istituzioni scolastiche e della sicurezza è assicurata dal sistema di Identity Management del MIUR.

I files trasferiti nel sistema "Unified Register" sono accessibili dal MIUR e dalle Regioni.

